



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SCHEMA CONVENZIONE

Per l'implementazione del sistema di videosorveglianza attraverso sistemi integrati tra diversi soggetti, pubblici e privati.

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio del comune di San Michele al Tagliamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30 gennaio 2020.

Delibera di Giunta n. 1 del 14 gennaio 2021 ad oggetto "approvazione schema di convenzione per l'implementazione del sistema di videosorveglianza attraverso sistemi integrati tra diversi soggetti, pubblici e privati ai sensi del regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio del comune di San Michele al Tagliamento, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 30 gennaio 2020



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Indice:

art. 1 - Oggetto della Convenzione	3
art. 2 - Installazione ed alimentazione elettrica dei punto/i di videosorveglianza	4
art. 3 - Cartelli di avviso	5
art. 4 - Manutenzione	5
art. 5 - Cessione dell'immobile	5
art. 6 - Accesso alle immagini	6
art. 7 - Titolarità e responsabilità dei dati	6
art. 8 - Durata della Convenzione e responsabilità	6
art. 9 - Controversie	7
art. 10 - Rinvio ad altre norme	7
art. 11 - Trattamento dei dati	7



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella Casa Comunale, sita in Piazza della Libertà n. 2 - 30028 San Michele al Tagliamento (VE) tra:

a) Il Comune di San Michele al Tagliamento, con sede legale in Piazza della Libertà n. 2 - 30028 San Michele al Tagliamento (VE), con P.IVA/C.F. 00325190270, rappresentato dal Dirigente _____ e domiciliato per la carica e nell'interesse dell'Ente presso la sede comunale, d'ora in avanti denominato "Comune";

e

b) Il/la sig./sig.ra _____, nato a _____, il _____, residente in _____, cod. fisc. _____, in qualità di _____ dell'immobile sito in San Michele al Tagliamento _____, d'ora in avanti denominato/a "Richiedente";

ovvero

c) L'Ente/Istituto/Società/Condominio _____, rappresentato da: sig./sig.ra _____, in qualità di _____, domiciliato/a per la carica presso la sede _____, indirizzo: _____, _____ (____), P.IVA/C.F. _____, d'ora in avanti denominato /a "Richiedente";

Premesso che:

- a) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30 gennaio 2020 è stato approvato il "*Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio del Comune di San Michele al Tagliamento*";
- b) con deliberazione di Giunta comunale n. _____ del _____ è stato approvato lo schema di convenzione per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza con il concorso di enti



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

pubblici o soggetti privati in applicazione dell'articolo 5, comma 1, "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio del Comune di San Michele al Tagliamento", secondo il quale "in ottemperanza al principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, si dovrà favorire il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati; in tale contesto le immagini riprese vengono rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alle Forze di Polizia e/o ad altri soggetti pubblici per le finalità stabilite dalla legge";

- c) che in data _____, con nota assunta al prot. ____ l'Ente/l'Istituto/il Sig. - Sig.ra _____ ha inoltrato la richiesta al Comune di concorrere all'ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale secondo quanto previsto dalle deliberazioni sopra citate e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;

Si conviene e si stipula la seguente Convenzione:

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione

art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione viene stipulata per la regolamentazione di n. _____ punto/i di videosorveglianza da installarsi a carico del Richiedente esclusivamente per il controllo delle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico nei seguenti luoghi:

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____;
- d) _____;
- e) _____;

e nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, in particolare:

- a) Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- b) Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

- c) D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
 - d) D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
 - e) dal "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio del Comune di San Michele al Tagliamento" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30 gennaio 2020 (d'ora in avanti definita "disciplina privacy").
2. I punto/i di videosorveglianza oggetto della presente Convenzione non potranno essere adibiti a controllo di aree non soggette ad uso pubblico.

art. 2 - Installazione ed alimentazione elettrica dei punto/i di videosorveglianza

1. I punti di videosorveglianza oggetto della presente Convenzione sono installati a cura e spese del Richiedente per l'inserimento all'interno del sistema di videosorveglianza comunale, secondo le caratteristiche tecniche definite dal Comando Polizia Locale e previa autorizzazione dello stesso Comando espresso sentito l'ufficio LL.PP. del Comune al fine di valutare eventuali problematiche tecniche, di posizione, lavori da eseguire per il collegamento, nonché l'angolo ottimale di inclinazione delle riprese.
2. Una volta ottenuta l'autorizzazione di cui al comma precedente, i punti di videosorveglianza potranno essere installati dal Richiedente da ditte di propria fiducia e con prodotti di qualsiasi modello aventi caratteristiche tecniche definite dal Comando Polizia Locale.
La definizione delle caratteristiche tecniche da parte del Comando di Polizia Locale relativa alla tecnologia utilizzata dal Richiedente si rende necessaria per la compatibilità ed integrazione della stessa con il software del sistema di videosorveglianza del Comune, senza necessità di modifiche allo stesso software, fatti salvi eventuali limiti imposti dalla normativa in materia di videosorveglianza.
3. L'alimentazione elettrica dei punti di videosorveglianza installati sarà a cura del Richiedente per tutta la durata di vita degli stessi, tranne nei casi in cui questo non sia possibile o eccessivamente oneroso per motivi tecnici, nel qual caso l'alimentazione elettrica potrà essere posta a carico del Comune.
4. Ogni spesa per la connessione alla rete comunale di videosorveglianza è a carico del Richiedente.



art. 3 - Cartelli di avviso

1. Il Richiedente dovrà affiggere i cartelli di area videosorvegliata per indicare la presenza dei punti di videosorveglianza attivi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, posizionandoli nelle vicinanze dei punti di videosorveglianza in modo chiaramente visibile, conformi ai modelli stabiliti dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010), sostitutivo del provvedimento generale del 29 aprile 2004.
2. Qualora i punti di videosorveglianza venissero installati a cura di un condominio, l'amministratore dello stesso dovrà affiggere all'interno del condominio amministrato apposito avviso indicante l'esistenza dei punti di videosorveglianza e il collegamento con il sistema di videosorveglianza comunale per finalità istituzionali e per il controllo delle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico prospiciente l'immobile.

art. 4 - Manutenzione

1. La manutenzione ordinaria dei punti di videosorveglianza oggetto della presente convenzione, una volta collegati al sistema di videosorveglianza comunale, sarà a carico del Comune, mentre rimane a carico del Richiedente la manutenzione straordinaria, ivi compresa la sostituzione, dovuta a danni derivanti da terzi, da eventi meteorologici, da atti vandalici o per la vetustà dell'apparecchiatura.
2. Per la manutenzione straordinaria di competenza del Richiedente, il Comune provvede direttamente alla comunicazione del guasto al Richiedente stesso (o suo tecnico delegato), il quale dovrà provvedere in tempi brevi alla relativa riparazione, comunque entro trenta giorni.
3. Per ragioni sopravvenute che non dovessero consentire la manutenzione straordinaria o la riparazione dei punti di videosorveglianza entro i tempi sopra citati, il Richiedente dovrà darne tempestiva e motivata comunicazione al Comune, indicando contestualmente i tempi necessari agli interventi utili a ripristinare il funzionamento dei punti di videosorveglianza.

art. 5 - Cessione dell'immobile

1. In caso di cessione successiva dell'immobile interessato dall'installazione dei punti di videosorveglianza da parte del Richiedente, o di passaggio di consegna dell'immobile ad altro amministratore, il subentrante accetta, con atto espresso, le prescrizioni dettate in fase di approvazione e di autorizzazione all'installazione dei punti di videosorveglianza oggetto della presente convenzione e richiesti con specifica istanza inoltrata dal Richiedente originario.
2. Il nuovo Richiedente dovrà comunicare al Comando di Polizia Locale il subentro, la conferma e l'accettazione della presente convenzione.



art. 6 - Accesso alle immagini

1. Una volta collegati al sistema di videosorveglianza comunale, i punti di videosorveglianza oggetto della presente Convenzione entrano a far parte del sistema stesso, complessivamente inteso.
2. Il Richiedente non potrà avere alcun accesso alle immagini, né in modalità diretta né registrata.
3. Il Richiedente non potrà vantare alcun privilegio o alcuna facilitazione nella modalità di accesso ai dati presso il Comando Polizia Locale in caso di fatti che richiedano la visione dei punti videosorveglianza installati ai sensi della presente Convenzione.
4. Le immagini saranno gestite dal Comando di Polizia Locale del Comune e trattate da tale ufficio secondo le disposizioni di legge vigenti, nel rispetto della disciplina sulla Privacy e del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio del Comune di San Michele al Tagliamento, per finalità istituzionali.
5. Per quanto concerne le misure di sicurezza, i limiti di utilizzo delle immagini nonché l'accesso ai dati registrati, si fa riferimento al Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio del Comune di San Michele al Tagliamento.

art. 7 - Titolarità e responsabilità dei dati

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Michele al Tagliamento in persona del legale rappresentante *pro tempore*.
2. Responsabile della gestione e del trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza, è il Comandante della Polizia Locale.
3. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza e il trattamento dei dati avviene in conformità agli scopi indicati nel Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio del Comune di San Michele al Tagliamento ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità competente.

art. 8 - Durata della Convenzione e responsabilità

1. La presente Convenzione decorre dal giorno della sua stipula ed ha durata decennale.
2. Allo scadere del decimo anno la Convenzione non si rinnova tacitamente e resta a carico del Richiedente l'onere di smontaggio dei punti di videosorveglianza nonché delle altre strutture installate e dello smaltimento a norma di legge di tali materiali.
3. Qualora i punti di videosorveglianza si rendessero inservibili per vetustà o per guasti tecnici irreparabili ed il Richiedente non provvedesse a sostituirli entro trenta giorni o diverso periodo debitamente motivato, la Convenzione si intende di fatto scaduta e resta a carico del Richiedente l'onere di smontaggio dei punti di videosorveglianza nonché delle altre strutture installate e dello smaltimento a norma di legge di tali materiali.



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

4. Durante il periodo di vigenza della Convenzione i punti di videosorveglianza installati e funzionanti fanno parte a tutti gli effetti del sistema di videosorveglianza comunale e pertanto resta in carico al Comune qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione con l'esclusione di difetti nel montaggio delle strutture (pali, staffe, cavi, ecc.) che restano a carico del Richiedente il quale risponde in tal senso di eventuali danni a terzi.
5. Sono a carico del Comune anche tutti gli eventuali atti da svolgere presso altre autorità per l'installazione dei punti di videosorveglianza.
6. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la Convenzione in qualsiasi momento, con preavviso minimo di giorni 60 (sessanta), per qualsiasi motivo tecnico o per l'emergere di contenziosi derivanti dalla gestione.
7. In tal caso è onere del Richiedente procedere a proprie spese allo smontaggio dell'impianto, trattenendo i materiali smontati o provvedendo al loro smaltimento a norma di legge.
8. Il Richiedente può parimenti recedere dalla Convenzione con un preavviso di giorni 60 (sessanta), alle stesse condizioni previste in caso di recesso da parte del Comune.

art. 9 - Controversie

1. Per controversie in ordine alla presente convenzione è competente esclusivamente il Foro di Venezia

art. 10 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione o dal Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio del Comune si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il Comune e il Richiedente osservano i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali relativi alla tutela della protezione dei dati personali e della videosorveglianza.

art. 11 - Trattamento dei dati

1. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

L'Ente/Istituto/Società/il Sig.

Comune di San Michele al Tagliamento

Il Dirigente

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Plozzer Tamara

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 22/01/2021 12:00:09

IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 22/01/2021 12:20:42

IMPRONTA: 65316362356232333762346664313139396435356565326365396563633531393961613930316363